

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 268/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 234 pf 2020/2021 adottato nei confronti dei Sigg. Raffaele PIPOLA, Roberto ROMANO e della società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE PIPOLA, Presidente e legale rappresentante dell'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver rivolto alla terna arbitrale, durante ed al termine della gara del Campionato nazionale femminile serie B, ASD CALCIO POMIGLIANO - U.P.COMUNALE TAVAGNACCO del 13.9.20, insulti e frasi offensive, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", del 10 agosto 2020, per aver partecipato ad un assembramento al termine dell'incontro ASD CALCIO POMIGLIANO-U.P.COMUNALE TAVAGNACCO del 13.9.20, in violazione delle norme sul distanziamento, e sull'utilizzo obbligatorio dei D.P.I., per non aver garantito o, comunque, per non aver vigilato che nelle tribune dello Stadio, in occasione della gara del Campionato nazionale femminile serie B, ASD CALCIO POMIGLIANO - U.P.COMUNALE TAVAGNACCO del 13.9.20, le persone presenti mantenessero la prescritta "distanza di sicurezza" ed indossassero i D.P.I., con ciò mettendo a rischio la salute di atleti, dirigenti e persone presenti ;

ROBERTO ROMANO, Segretario e Delegato per l'Attuazione del Protocollo Sanitario dell'A.S.D. CALCIO POMIGLIANO all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dalle "Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (ivi compresi il calcio femminile) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", versione del 10 agosto 2020, per non aver garantito o, comunque, per non aver posto in essere tutte le cautele e le misure atte a garantire che la configurazione delle tribune dello Stadio, in occasione della gara del Campionato nazionale femminile serie B, ASD CALCIO POMIGLIANO-U.P.COMUNALE TAVAGNACCO del 13.9.20, consentisse alle persone presenti di mantenere la prescritta "distanza di sicurezza" ed indossasse i D.P.I., con ciò mettendo a rischio la salute di atleti, dirigenti e persone presenti;

A.S.D. CALCIO POMIGLIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al proprio Presidente ed al proprio dirigente;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto ROMANO, e dal Sig. Raffaele PIPOLA, in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO POMIGLIANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele PIPOLA, di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Roberto ROMANO, e di € 600,00 (seicento) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO POMIGLIAMO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 4 FEBBRAIO 2021**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Marco Brunelli

**IL PRESIDENTE**  
Gabriele Gravina